



Adottato con Delibera del Consiglio di istituto n. 66 del 14/02/2023

## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018

### PARTE I PRINCIPI GENERALI

#### **Art. 1** *(Definizioni)*

- «**D.I.**» o «**D.I. 129/2018**»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «**Regolamento**»: il regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale in esame;
- «**T.U.**»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- «**CCNL**»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «*Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007*», applicabile nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «**Dirigente Scolastico**» o «**D.S.**»: il soggetto posto al vertice dell'Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;
- «**Istituzione Scolastica**» o «**Istituzione**»: l'Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Schema di Regolamento;
- «**Incaricati**»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Schema di Regolamento;
- «**Incarichi**» o «**Incarico**»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

#### **Art. 2** *(Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento)*

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.



3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
4. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:
  - a. personale interno;
  - b. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
  - c. personale esterno appartenente ad altre PA;
  - d. personale esterno (privati).

## **PARTE II**

### **CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE**

#### **Art. 3**

##### ***(Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione)***

1. Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente *iter*:
  - a. ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
  - b. in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
  - c. in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001:
    - c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
    - c.2) in via residuale, a soggetti privati.
2. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
3. L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
4. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'Incarico specifico e la professione svolta.
5. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.
6. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia



subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..

7. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

#### **Art. 4** **(Contenuto degli avvisi)**

1. Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
  - a. oggetto dell'incarico;
  - b. profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
  - c. specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;
  - d. compenso previsto e modalità di remunerazione;
  - e. durata dell'incarico;
  - f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
  - g. modalità di svolgimento della procedura di selezione;
  - h. informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

#### **Art. 5** **(Affidamento di incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche)**

1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.
2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.
3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:



- a. deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
  - b. deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
  - c. non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
  - d. non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
- a. deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
  - b. non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

**Art. 6**  
**(Affidamento a soggetti esterni)**

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:
  - a. l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b. la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
  - c. la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
  - d. gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

- i. in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- ii. in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- iii. per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

**Art. 7**  
**(Procedura per il conferimento degli Incarichi)**

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.



2. Rispetto ai *curricula* di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:
  - a. titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
  - b. altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
  - c. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
  - d. eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
  - e. pubblicazioni e altri titoli.
2. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.
3. L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.
4. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

#### **Art. 8**

##### ***(Deroga alla procedura comparativa)***

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento (cfr circolare Funzione Pubblica n.2/2008 e giurisprudenza della Corte dei Conti), può conferire Incarichi in via diretta a soggetti esterni, derogando alla procedura comparativa, nei seguenti casi<sup>1</sup>:
  - a. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
  - b. prestazione che non consente forme di comparazione (unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo);
  - c. prestazione che costituisce parte indivisibile, integrante e sostanziale, di un'attività culturale, artistica, e/o didattico-sportiva realizzata in occasione di uscite didattiche, viaggi di istruzione o rappresentazioni teatrali deliberati dagli organi collegiali competenti;
  - d. precedente procedura comparativa andata deserta;

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle eccezioni di cui ai punti a), b) e d), a titolo esemplificativo, si evidenzia che «[...] *Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, [...] le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale"* (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/REG) [...]» (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, n. 39/2018. Si veda anche, in tal senso, Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 3/2021).



- e. collaborazioni meramente occasionali (interventi che si svolgono nell'arco di una sola giornata)

### **Art. 9**

#### ***(Tipologie di rapporti negoziali)***

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).
2. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.l. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.
4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.
5. Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico.

## **PARTE III**

### **FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA**

#### **Art. 10**

#### ***(Stipula del contratto e della lettera di incarico)***

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.
2. L'incaricato è tenuto a consegnare la Scheda Anagrafica e Fiscale messa a disposizione dalla segreteria finanziaria dell'istituto.
3. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
  - a. parti contraenti;
  - b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  - c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;





- d. corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
  - e. modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  - f. luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
  - g. previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
  - h. possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere *ad nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  - i. previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
  - j. informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  - k. disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  - l. dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:
- a. durata dell'Incarico;
  - b. oggetto dell'Incarico;
  - c. obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
  - d. indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

**Art. 11**  
**(Durata dell'Incarico)**

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.



**Art. 12**  
**(Fissazione del compenso)**

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
2. La misura del compenso viene determinata nel seguente modo:
  - a. personale interno o appartenente ad altra istituzione scolastica impegnato in attività con gli alunni: importi lordo dipendente, non comprensivi dei contributi previdenziali (24,20%) e dell'IRAP (8,50%) a carico dell'amministrazione

<b>TABELLA 5 al CCNL Scuola 29/11/2007</b>			
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE DAL 31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA			
<i>Qualifica</i>	<i>Ore aggiuntive corsi di recupero</i>	<i>Ore aggiuntive di insegnamento</i>	<i>Ore aggiuntive di non insegnamento</i>
Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo	€ 50,00	€ 35,00	€ 17,50

- b. personale interno o appartenente ad altra istituzione scolastica impegnato in attività di formazione e aggiornamento destinate al personale scolastico: importi lordo dipendente esclusi dall'applicazione dei contributi previdenziali, non comprensivi dell'IRAP (8,50%) a carico dell'Amministrazione<sup>2</sup>

<b>D.I. 12 ottobre 1995, n.326</b>	
Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione destinate al personale della scuola	
Attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative <sup>3</sup>	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi	fino ad un massimo di € 41,32 per ogni ora di attività, elevabile ad € 51,65 per i professori universitari.
Attività di docenza	fino ad un massimo di € 41,32 per ogni ora di insegnamento, elevabile ad € 51,65 per i professori universitari.

<sup>2</sup> La Circolare del Ministero del Tesoro n.3 del 15 gennaio 1996 al punto 3) precisa che sono esclusi dalla determinazione della base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali i compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente. Pertanto, i compensi previsti dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326, in quanto non rientranti tra i compiti di istituto del personale direttivo, docente e A.T.A. della scuola, non sono soggetti al contributo INPDAP e Fondo Credito, ma su di essi si applica unicamente la ritenuta fiscale all'aliquota massima a carico del dipendente e il contributo IRAP a carico dell'Amministrazione.

<sup>3</sup> Nel caso in cui l'attività sia distribuita su più giorni, ma con incontri di poche ore, si deve intendere che, poiché il compenso che sarà stabilito è riferito ad una giornata di 8 ore lavorative, la retribuzione per singola giornata sarà una frazione corrispondente di tale compenso.





Assistenza tutoriale, coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previsti	fino ad un massimo di € 25,82 orarie
Attività svolte dal personale ATA per la collaborazione alla realizzazione degli interventi formativi	Tabella 6 allegata al CCNL Scuola 29/11/2007: Collaboratori scolastici: €12,50 orarie L.D. Assistenti amministrativi e tecnici: € 14,50 orarie L.D. DSGA: €18,50 orarie L.D.

- c. personale estraneo all'amministrazione impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno (cfr. Tab. 5 CCNL Scuola 29/11/2007)
- d. personale estraneo all'amministrazione impegnato in altre tipologie di attività: il compenso può essere determinato anche in modo forfettario, qualora ciò sia economicamente più conveniente per l'Amministrazione, e/o in misura differente rispetto a quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL Scuola, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile «*la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*». Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento, nello stabilire il compenso si può fare riferimento al D.l. 12 ottobre 1995, n.326 (di cui al precedente punto b.) oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

<b>Circolare del Ministero del Lavoro 2 febbraio 2009, n.2</b>	
Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità' delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.).	
<b>ATTIVITA' DI DOCENZA</b>	
<b>FASCIA A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ docenti di ogni grado del sistema universitario e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;</li> <li>▪ funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;</li> <li>▪ ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;</li> <li>▪ dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività formative proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento;</li> <li>▪ esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza</li> </ul>	fino ad un massimo di € 100,00 orarie al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota del contributo previdenziale a carico dell'amministrazione
<b>FASCIA B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ricercatori universitari di primo livello e funzionari della Pubblica Amministrazione impegnati in attività formative</li> </ul>	fino ad un massimo di € 80,00 orarie al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota del contributo previdenziale a carico dell'amministrazione



proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ▪ ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; ▪ professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza	
<b>FASCIA C</b> ▪ assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; ▪ professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza	fino ad un massimo di € 50,00 orarie al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota del contributo previdenziale a carico dell'amministrazione
<b>ATTIVITA' DI TUTORAGGIO</b>	
soggetti di supporto: a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale"); b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro); c) allo stage (in caso di attività stagierale prevista nell'ambito del progetto); d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento)	fino ad un massimo di € 30,00 orarie per i tutor delle categorie a), b) e c) e massimo di € 50,00 orarie per i tutor della categoria d). Tali compensi s'intendono al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota del contributo previdenziale a carico dell'amministrazione

3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

**Art. 13**  
**(Manifestazioni particolari)**

1. Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa sopra previsti; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che richiede l'approvazione del Consiglio d'Istituto per compensi e rimborsi spese

**Art. 14**  
**(Obblighi fiscali e previdenziali)**

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, fatto salvo quanto disposto in merito ai compensi ex D.I. 326/1995.
2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.



### **Art. 15**

#### ***(Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico)***

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

### **Art. 16**

#### ***(Controllo preventivo della Corte dei Conti)***

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

### **Art. 17**

#### ***(Obblighi di trasparenza)***

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.
3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi:
  - a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b. il curriculum vitae;
  - c. i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - d. compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e



autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

#### **PARTE IV**

#### **ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO**

##### **Art. 18**

##### ***(Modifiche al presente Regolamento)***

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
2. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

##### **Art. 19**

##### ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.